



**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
DELLO STATUTO DELLA CISL SCUOLA**

*Approvato con deliberazione
del Consiglio Generale CISL Scuola
del 25 settembre 2013*

PARTE I - NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE AGLI ISCRITTI E AI DIRIGENTI

Iscrizione e Tesseramento

Art. 1

1. L'iscrizione alla CISL Scuola per il personale con rapporto continuativo di lavoro avviene mediante la sottoscrizione della delega che autorizza l'amministrazione a trattenere mensilmente dalla retribuzione la quota percentuale stabilita dal Comitato Esecutivo Nazionale.
2. Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato è iscritto per delega o mediante versamento alle Segreterie territoriali della quota annuale unica.
3. La Segreteria territoriale competente provvederà a vagliare la richiesta di iscrizione, che può essere inoltrata anche attraverso l'apposita funzione del sito istituzionale della CISL Scuola, dando comunicazione all'interessato dell'eventuale rifiuto dell'iscrizione. Avverso tale provvedimento l'aspirante socio, entro 15 giorni dalla comunicazione, può presentare ricorso alla Segreteria Nazionale, che decide in via definitiva entro 20 giorni.
4. I dirigenti sindacali ed i collaboratori, in distacco o aspettativa sindacale, possono trasferire l'iscrizione in qualsiasi territorio.

Art. 2

1. L'iscrizione alla CISL Scuola decorre, a tutti gli effetti dalla data di sottoscrizione della delega o, per gli iscritti a quota unica, dal versamento contributivo.
2. La Segreteria territoriale consegnerà all'interessato una tessera-card elettronica che attesta la qualità di socio e consente l'accesso ai servizi confederali.

Diritti e Doveri

Art. 3

1. L'adozione delle misure cautelari previste dall'articolo 3, comma 12, dello Statuto è disposta dalla Segreteria Nazionale, che provvederà a deliberare in merito dando comunicazione della decisione alla struttura territoriale di appartenenza del socio, che la notificherà all'interessato.

2. I soci espulsi dall'organizzazione possono, previa domanda presentata alla Segreteria Nazionale per il tramite della struttura territoriale, essere riammessi, purché sia trascorso un periodo di almeno cinque anni dall'adozione del provvedimento di espulsione.

3. La richiesta di riammissione sarà valutata dalla Segreteria Nazionale entro 15 giorni dalla ricezione. Per il mancato accoglimento dell'istanza l'interessato può ricorrere, entro 15 giorni dalla notifica, al Collegio Nazionale dei Probiviri.

PARTE II - NORME GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELLA CISL SCUOLA

Validità delle sedute e votazioni

Art. 4

1. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni degli organi è necessario che all'inizio dei lavori ed al momento della votazione siano presenti la metà più uno dei componenti.

2. Le votazioni avvengono per alzata di mano, oppure, su richiesta scritta di almeno il 10% dei componenti in carica, per appello nominale.

3. Le votazioni per le elezioni alle cariche avvengono a scrutinio segreto.

4. I documenti e le deliberazioni posti in votazione, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 6 e 37 dello Statuto, risultano approvati se ottengono la maggioranza semplice dei voti, escludendo dal computo gli astenuti.

Dimissioni dagli Organi

Art. 5

1. Le dimissioni dagli organi statutari vanno presentate per iscritto e vanno discusse dall'organismo di appartenenza. L'organismo è convocato a tal scopo entro trenta giorni dalle dimissioni che possono essere accettate o respinte; fino a decisione definitiva esse non sono esecutive. Qualora l'interessato dichiari l'irrevocabilità delle dimissioni, l'organo statutario di appartenenza ne prenderà atto nella prima riunione utile.

2. Le dimissioni o la decadenza del Segretario Generale comportano la decadenza della segreteria.

Modalità di svolgimento delle riunioni

Art. 6

1. Gli organi statutari sono convocati a mezzo posta, e-mail o PEC, su uno specifico ordine del giorno, che deve indicare la data di convocazione, il luogo di svolgimento nonché l'orario di inizio dei lavori e della loro presumibile conclusione.

Art. 7

1. Gli organi statutari possono definire la durata degli interventi.
2. Gli interventi possono essere presentati anche per iscritto alla Presidenza che provvederà a farli verbalizzare.

Art. 8

1. I documenti che dovranno essere posti in votazione devono essere presentati per iscritto alla Presidenza, che procederà alla loro lettura.
2. Ciascun consigliere può intervenire per chiedere spiegazioni, per esprimere il proprio parere in merito e per presentare emendamenti scritti. In presenza di emendamenti questi vengono posti in votazione secondo il seguente ordine:
 - a) emendamenti soppressivi;
 - b) emendamenti sostitutivi;
 - c) emendamenti modificativi;
 - d) emendamenti integrativi.

Sugli emendamenti possono intervenire un oratore a favore ed uno contro per il tempo stabilito con voto dell'organismo. Al termine degli interventi viene posto in votazione il documento completo con tutti gli emendamenti approvati.

3. Per l'illustrazione delle mozioni d'ordine e delle pregiudiziali sono ammessi soltanto un intervento a favore e uno contro. Per questi interventi e per le dichiarazioni di voto il tempo di durata sarà stabilito con voto dell'organismo.

Art. 9

1. Gli ordini del giorno, che possono essere presentati da uno o più componenti, sono essere illustrati per il tempo stabilito con voto dell'organismo e sono posti in votazione prima della chiusura dei lavori della riunione medesima.

2. Ciascun componente può dichiarare il proprio voto sugli ordini del giorno per non più di 5 minuti.
3. La votazione è per alzata di mano.

Art. 10

1. La Segreteria Nazionale o almeno il 10% dei componenti l'organismo possono presentare una mozione al fine di promuovere una deliberazione dell'organismo stesso su un dato argomento.
2. I componenti dell'organismo possono intervenire nella discussione generale, per il tempo stabilito con apposita deliberazione dell'organismo stesso.
3. Il proponente della mozione ha diritto di replica.

Art. 11

1. Qualora nel corso dello svolgimento delle riunioni il socio si senta intaccato nella propria dignità personale o ritenga gli siano attribuite opinioni contrarie a quelle espresse, può richiedere la parola per i necessari chiarimenti.
2. In tal caso ha diritto di ottenerla al termine dell'intervento in corso.

Art. 12

1. I membri elettivi degli organi statutari che dovessero, senza giustificato motivo, non partecipare a tre riunioni di tali organi, sono considerati decaduti.
2. Le assenze dalle riunioni degli organi devono essere giustificate per iscritto.
3. La Segreteria Nazionale provvede a notificare all'interessato le assenze ingiustificate e l'avvenuta decadenza.

Art. 13

Di ogni seduta degli organi è fatto obbligo di verbalizzazione sommaria, che può essere effettuata attraverso supporti cartacei e/o magnetici. Le delibere assunte devono essere stampate e sottoscritte dal Presidente dell'organo e dal verbalizzante.

PARTE III - ORGANI STATUTARI

Il Congresso Nazionale

Art. 14

1. Il Congresso Nazionale si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni, salvo le convocazioni straordinarie.

Art. 15 – Il Congresso ordinario

1. L'o.d.g. degli argomenti da discutere, la data, la durata, la località prescelta a sede del Congresso sono fissati dal Consiglio Generale, su proposta della Segreteria Nazionale, che ha l'obbligo di darne comunicazione alle Segreterie Regionali/interregionali, Territoriali ed alla Segreteria Confederale, almeno due mesi prima della data del congresso stesso.

2. Gli schemi delle tesi devono essere inviati alle Segreterie Regionali/interregionali e Territoriali e pubblicati sugli organi di stampa e sul sito del Sindacato.

Art. 16 – Il Congresso straordinario

1. La convocazione straordinaria può essere richiesta:

a) dal Consiglio Generale a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti;

b) da 1/3 dei soci, i quali inviano alla Segreteria Nazionale la richiesta a mezzo delle proprie Segreterie Territoriali che sono responsabili dell'autenticità delle firme dei presentatori.

2. Nei casi di convocazione del Congresso straordinario previsto alla lettera a) del comma 1, la Segreteria Nazionale riunisce il Consiglio Generale entro i 15 giorni successivi alla deliberazione da parte del Consiglio Generale stesso per fissare la data, la durata e la località di svolgimento del Congresso straordinario. La Segreteria Nazionale ne dà quindi immediata comunicazione alle Segreterie Regionali e Territoriali e alla Segreteria Confederale, unitamente alle motivazioni della richiesta e agli argomenti posti all'ordine del giorno del Congresso straordinario.

3. Le richieste di convocazione straordinaria del Congresso, di cui alla lettera b) del comma 1, devono essere inoltrate alle Segreterie Territoriali le quali, verificate le condizioni di cui al comma precedente, le trasmettono entro 15 giorni dalla loro presentazione alla Segreteria Nazionale, mediante lettera raccomandata o posta certificata, che deve contenere l'elenco nominativo dei presentatori delle richieste stesse.

4. La richiesta di convocazione straordinaria del Congresso deve essere motivata e deve indicare tutti gli argomenti da porre all'o.d.g. del Congresso stesso. Le firme dei soci devono essere autenticate dalle competenti Segreterie Territoriali le quali debbono anche attestare la regolare posizione contributiva di ogni singolo socio.

5. La Segreteria Nazionale, trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della prima richiesta di convocazione del Congresso straordinario, accerta, entro i 15 giorni successivi, se il totale dei soci richiedenti la convocazione straordinaria del Congresso, per la trattazione degli identici argomenti da porre all'o.d.g., raggiunge il terzo dei soci. In caso positivo ne dà immediata comunicazione ai componenti il Consiglio Generale ed a tutte le Segreterie Regionali/interregionali e Territoriali. La Segreteria Nazionale entro 15 giorni dalla data di accertamento delle regolarità della richiesta di convocazione, riunisce il Consiglio Generale per fissare la data, la durata e la località di svolgimento del Congresso straordinario e ne dà quindi immediata comunicazione alle diverse istanze organizzative e con le modalità di cui ai commi precedenti.

6. In ambedue i casi previsti dalle lettere. a) e b) del comma 1, la data di effettuazione del Congresso straordinario, che dovrà svolgersi entro sei mesi dalla richiesta, deve essere stabilita con anticipo di almeno 30 giorni.

7. L'ordine del giorno del Congresso è fissato dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria Nazionale e deve essere noto almeno 1 mese prima della data di convocazione del Congresso stesso.

8. Le Segreterie Regionali/interregionali possono far pervenire proposte di integrazioni all'ordine del giorno nel termine di 15 giorni prima della data per la quale è convocato il Congresso medesimo.

Art. 17

1. Il Consiglio Generale contestualmente alla indicazione di convocazione del Congresso Nazionale, emana il regolamento per la elezione dei delegati al Congresso stesso ed approva lo schema di regolamento del Congresso Nazionale, fissando la percentuale di candidate da inserire nelle liste, con l'obiettivo di concretizzare una equilibrata presenza organizzativa di entrambi i generi. Partecipano al Congresso Nazionale, senza diritto di voto, qualora non siano delegati, i membri uscenti del Consiglio Generale e quelli subentranti di diritto.

2. Il Congresso Nazionale, all'inizio dei suoi lavori, procede all'approvazione del Regolamento congressuale sulla base della proposta approvata dal Consiglio Generale.

3. Le spese di partecipazione al Congresso Nazionale dei delegati eletti dai Congressi Regionali/interregionali sono a totale carico dei rispettivi Sindacati Territoriali, mentre sono a totale carico del Sindacato Nazionale quelle relative ai membri del Consiglio Generale e del Collegio dei Sindaci. Le spese di partecipazione dei delegati eletti dal Congresso Nazionale della CISL Scuola a partecipare al Congresso confederale sono a carico del Sindacato nazionale.
4. Per la partecipazione ai Congressi, i delegati devono essere in possesso della tessera confederale e in regola col versamento dei contributi associativi.
5. Il Congresso è valido quando il numero dei delegati rappresenti almeno il 51% dei voti congressuali.
6. Tutte le elezioni avvengono a scrutinio segreto.
7. Le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza semplice, salvo quelle per le quali è prevista dal presente Statuto la maggioranza qualificata.

L'Assemblea Nazionale

Art. 18

1. L'Assemblea Nazionale si riunisce in via ordinaria su apposita convocazione della Segreteria Nazionale ed è presieduta dal Segretario Generale o, in sua assenza, dal Segretario Generale aggiunto o altro membro di Segreteria.
2. Essa viene convocata anche in via straordinaria, su deliberazione del Consiglio Generale o su richiesta di un terzo dei componenti dell'Assemblea.
3. L'avviso di convocazione con l'o.d.g. deve essere inviato ai membri dell'Assemblea Nazionale dieci giorni prima della data di convocazione.
4. Alle riunioni dell'Assemblea Nazionale possono partecipare, con il solo diritto di parola, i dirigenti sindacali delle strutture territoriali che fruiscono delle libertà sindacali. Della presenza di tali dirigenti deve essere data tempestiva comunicazione alla Segreteria Nazionale.

Art. 19

1. I Segretari Generali regionali/interregionali e territoriali che non possono intervenire alla riunione dell'Assemblea Nazionale debbono darne tempestiva comunicazione scritta alla Segreteria Nazionale e possono designare un loro delegato.

2. Il delegato, all'inizio dei lavori dell'Assemblea Nazionale, deve presentare all'Ufficio di Presidenza la delega rilasciatagli.

Art. 20

1. Le spese di partecipazione dei Segretari Generali territoriali o dei loro delegati, sono a carico dei rispettivi Sindacati territoriali, mentre sono a carico della Segreteria Nazionale quelle relative ai membri del Consiglio Generale e del Collegio dei Sindaci.

Il Consiglio Generale

Art. 21

1. Il Consiglio Generale si riunisce di norma tre volte l'anno ed ha il compito di definire gli indirizzi dell'attività sindacale ed organizzativa sulla base delle deliberazioni del Congresso.

2. Il Consiglio Generale è convocato in prima sessione per la elezione delle cariche, di norma a conclusione del Congresso e, comunque, entro 20 giorni dalla chiusura del Congresso, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Congresso stesso.

3. Il Consiglio Generale, su proposta della Segreteria Nazionale, elegge tra i suoi componenti il responsabile del coordinamento femminile.

4. La Presidenza del Congresso presiede il Consiglio Generale sino alla seduta nel corso della quale viene eletto il Segretario Generale

5. Il Consiglio Generale è convocato in via ordinaria dalla Segreteria Nazionale e in via straordinaria, su richiesta di 1/3 dei suoi membri. In quest'ultimo caso la Segreteria Nazionale è tenuta a convocare il Consiglio Generale entro 30 giorni dalla data della richiesta che deve contenere gli argomenti da porre all'ordine del giorno e deve essere chiaramente motivata.

6. La convocazione ordinaria del Consiglio Generale e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno, deve essere effettuata almeno 10 giorni prima della data fissata, salvo che la convocazione stessa contenga esplicita motivazione di urgenza.

7. La partecipazione al Consiglio Generale dei collaboratori di cui all'art. 9, comma 4, dello Statuto, è subordinata alle esigenze di funzionalità della struttura nazionale e previa valutazione della Segreteria Nazionale.

8. Partecipano alle riunioni del Consiglio Generale i membri effettivi del Collegio dei Sindaci.

9. Ai lavori del Consiglio Generale possono partecipare, su invito e con il solo diritto di parola, i rappresentanti della CISL Scuola presso organismi o commissioni di qualsiasi tipo a livello nazionale e internazionale.

10. Il Consiglio Generale:

- convoca il Congresso in sessione ordinaria allo scadere del quadriennio e in sessione straordinaria;
- esamina ed approva le proposte contenute nella relazione programmatica che la Segreteria Nazionale sottoporrà al Congresso, nonché la relazione finanziaria ed i regolamenti per la elezione dei delegati e per lo svolgimento del Congresso stesso;
- approva il Regolamento di attuazione dello Statuto;
- approva le ipotesi di piattaforma contrattuale e ratifica le ipotesi di accordo;
- si pronuncia sulle proposte di modifica dello Statuto da presentare al Congresso.
- elegge i componenti elettivi del Comitato esecutivo

10. Il Consiglio Generale prima dell'elezione del Comitato Esecutivo, ne stabilisce il numero dei componenti.

Art. 22

1. In apertura dei lavori di ogni sessione il Consiglio Generale elegge, su proposta della Segreteria Nazionale, la Presidenza e un segretario verbalizzante.

2. La Presidenza del Consiglio Generale prenderà nota delle assenze e delle presenze per ogni giorno di svolgimento dei lavori.

Art. 23

1. I componenti elettivi del Consiglio Generale, quando per comprovati motivi non possono partecipare alla sessione indetta, non possono in alcun modo farsi rappresentare da altri, così come non possono delegare altro componente il Consiglio Generale nazionale a prendere una qualsiasi decisione o ad esprimere un qualsiasi voto.

2. I componenti di diritto del Consiglio Generale in caso di impedimento possono essere sostituiti da un loro delegato previa comunicazione alla Segreteria Nazionale.

3. Gli assenti possono, comunque, far pervenire al presidente di turno documenti ed atti che esprimano il loro punto di vista in merito agli argomenti posti all'o.d.g. dei lavori di quella sessione.

4. I componenti il Consiglio Generale, nel caso che, per inderogabili motivi, debbano assentarsi prima della chiusura della sessione, sono tenuti a darne comunicazione al Presidente di turno.

Art. 24

1. Un membro di diritto del Consiglio Generale eletto componente della Segreteria Nazionale che cessi dalla carica di Segretario Nazionale per scadenza del mandato, rimane membro del Consiglio Generale sino al rinnovo dell'organismo.

Art. 25 - Surroghe

1. In caso di decadenza, per qualsiasi causa determinata, di uno o più membri del Consiglio Generale eletti dal Congresso, questi sono surrogati dai candidati che in sede di Congresso hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto. In mancanza di questi si procede a cooptazione. Tali cooptazioni non potranno superare il limite del 15% dei consiglieri eletti.

2. I componenti del Consiglio Generale fanno parte di diritto dei Consigli Generali Regionali e Territoriali di rispettiva appartenenza.

Il Comitato Esecutivo

Art. 26

1. Il Comitato Esecutivo è convocato dalla Segreteria Nazionale o su richiesta di almeno 1/3 dei propri componenti. La convocazione, con l'indicazione dell'o.d.g., viene effettuata dalla Segreteria Nazionale di norma almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.

2. La richiesta di convocazione del Comitato Esecutivo da parte di un terzo dei componenti deve essere motivata e deve indicare gli argomenti da porre all'o.d.g.

3. La Segreteria Nazionale è tenuta a convocare il Comitato Esecutivo entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Segretario Generale o, in sua assenza, dal Segretario Generale aggiunto o da altro componente la Segreteria.

5. Il Comitato esecutivo si avvale del contributo di studio, elaborazione e proposta di un coordinamento femminile, stabilendo i criteri di composizione e le modalità operative dello stesso coordinamento.

6. Il Comitato Esecutivo nel definire i criteri per il conferimento degli esoneri terrà conto delle norme relative alla predisposizione dei bilanci, di cui all'articolo 41, e di quelle relative al tesseramento e contribuzione, nonché la corretta amministrazione e i livelli di produttività associativa.

Il Collegio Dei Probiviri

Modalità di elezione

Art. 27

1. Nelle votazioni per l'elezione del Collegio dei Probiviri si esprimono tre preferenze. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti.
2. Qualora si determini una vacanza, per dimissioni o altra causa, subentrano, fino a concorrenza, i candidati non eletti che hanno riportato il maggior numero di voti.
3. In caso di mancanza di candidati non eletti, il Consiglio Generale Nazionale provvede alla integrazione del Collegio eleggendo i componenti mancanti con le modalità di cui al comma 1.
4. Il Consiglio Generale, nella prima riunione dopo il Congresso e in tutti i casi in cui si renda necessario, nomina il Presidente del Collegio scegliendolo tra i componenti di quest'ultimo.

Gestione del contenzioso

Art. 28

1. Il potere di iniziativa per le sanzioni disciplinari di cui agli artt. 16 e 29 dello Statuto CISL Scuola spetta a tutti i soci ed alle strutture della CISL Scuola.
2. I ricorsi al Collegio dei Probiviri devono pervenire entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento in contestazione o dalla avvenuta conoscenza dello stesso e debbono essere definiti entro il termine perentorio di 90 giorni dalla presentazione.
3. I limiti di cui sopra non valgono per violazioni in atto al momento del ricorso.
4. Il Collegio dei Probiviri emette un lodo motivato, che il Presidente ha l'obbligo di notificare alle parti e ha immediato valore esecutivo per le strutture e i soci cui essi si riferiscono.

5. Il Collegio, su motivato ricorso avverso provvedimenti formali, qualora individuino, in relazione alle questioni da decidere, esigenze di urgenza e contemporaneamente il pericolo che, nelle more del normale procedimento, si determinino danni irreparabili, possono assumere con ordinanza i provvedimenti cautelari del caso, nel termine di 15 giorni dal ricevimento del ricorso. Tali ordinanze non pregiudicano il merito e possono essere revocate dallo stesso Collegio che le ha emesse, previa adeguata motivazione. Possono essere, tuttavia, reclamate davanti al Collegio confederale dei Probiviri, che decide in via definitiva nel termine di 15 giorni dal ricevimento del ricorso. Le stesse ordinanze, sulla base delle predette esigenze, possono essere assunte anche dal Collegio confederale. Nel caso di emissione delle ordinanze in questione, il motivato lodo del Collegio sul ricorso dovrà essere emesso entro 30 giorni dalla decorrenza dell'ordinanza
6. Avverso i lodi espressi dal Collegio dei Probiviri è ammesso ricorso al Collegio confederale dei Probiviri, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione dello Statuto confederale.
7. A cura del ricorrente, e a pena di improcedibilità, deve essere notificata copia del ricorso a tutti i controinteressati e alla Segreteria Nazionale.
8. I limiti sopra indicati restano sospesi dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno, nonché dalla data di celebrazione del Congresso nazionale CISL Scuola alla data di insediamento del nuovo Collegio.

Il Collegio dei Sindaci

Art. 29

1. Nelle votazioni per l'elezione del Collegio dei Sindaci si esprimono tre preferenze. Risultano eletti componenti effettivi del collegio i tre candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. I due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi fanno parte del collegio quali componenti supplenti.
2. Qualora venga a mancare, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti effettivi, subentra il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e il posto di componente supplente sarà conferito al candidato non eletto che ha riportato il maggior numero dei suffragi.
3. In caso di mancanza di candidati non eletti, il Consiglio Generale provvede alla integrazione del Collegio eleggendo i componenti mancanti con le modalità di cui al comma 1.

4. Il Consiglio Generale, nella prima riunione dopo il Congresso, nomina il Presidente del Collegio scegliendo tra i componenti e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Coordinamenti - Consulte – Commissioni

Art. 30 – Coordinamenti nazionali

1. Il coordinamento dei dirigenti scolastici e il coordinamento della formazione professionale – scuola non statale sono composti dai referenti regionali/interregionali e dai componenti del Consiglio generale proveniente dai rispettivi settori.

Art. 31

1. Il Consiglio Generale e il Comitato Esecutivo possono promuovere l'attivazione di dipartimenti, gruppi di lavoro e di commissioni su problematiche specifiche.
2. La costituzione e le modalità di funzionamento sono affidate alla Segreteria Nazionale.
3. I dipartimenti, le commissioni e i gruppi di lavoro riferiscono alla Segreteria Nazionale e agli Organismi di cui al primo comma.

Rappresentanza associativa all'estero

Art. 32

1. La Segreteria Nazionale può designare presso le circoscrizioni consolari un suo delegato, titolare di diritti sindacali, che è responsabile:

- delle relazioni sindacali a livello di circoscrizione consolare e/o di scuola;
- del rapporto con le altre OO.SS.;
- della gestione delle libertà sindacali;
- del proselitismo e del rapporto con gli iscritti.

Incompatibilità

Art. 33

1. E' incompatibile con qualsiasi altro incarico di Segreteria la carica di componente della Segreteria nazionale della CISL Scuola.
2. Sono incompatibili con cariche di Segreteria confederale ad ogni livello:

- la carica di componente di segreteria regionale con più di 6.000 iscritti;
 - la carica di componente di segreteria territoriale con più di 1000 iscritti.
3. Sono incompatibili tra loro, nelle Regioni con oltre 10.000 iscritti, la carica di Segretario Generale Regionale e la carica di Segretario Generale Territoriale.

Art. 34

1. Sono incompatibili:

- gli incarichi di Segretario generale e Segretario generale aggiunto con gli incarichi in organismi esecutivi o direttivi (consigli di amministrazione, comitati di controllo, ecc.) di enti, associazioni o società, anche se collaterali alla CISL, e di enti o società pubbliche dove sia previsto per legge la presenza di una rappresentanza sindacale, esclusi quelli di origine contrattuale;
- gli incarichi di componente di Segreteria con gli incarichi di legale rappresentante titolare o con eventuale funzione supplente (presidente, vicepresidente, amministratore delegato, ecc.) di enti, associazioni o società, anche se collaterali alla CISL, o di enti o società pubbliche dove sia prevista per legge la presenza di una rappresentanza sindacale, esclusi quelli di origine contrattuale. Nel caso di associazioni collaterali alla CISL, la norma di cui al presente comma può non applicarsi per il periodo di due anni a decorrere dalla costituzione dell'associazione.

2. Sono inoltre incompatibili:

- gli incarichi di segreteria a tutti i livelli con incarichi manageriali o di componente dei consigli di amministrazione comunque denominati o dei collegi dei sindaci di enti, società o associazioni, comprese le società cooperative, non collaterali alla CISL, che svolgono attività economiche avendo alle proprie dipendenze lavoratori o soci lavoratori.

3. Sono compatibili gli incarichi di segreteria con la presenza e gli incarichi negli organi collegiali della scuola e negli enti previdenziali di categoria; sono altresì compatibili gli incarichi nelle associazioni culturali espressione diretta della CISL Scuola e nelle associazioni professionali.

Art. 35

1. L'identificazione delle Associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale viene attribuita al giudizio politico del Consiglio Generale che indicherà, a maggioranza dei 2/3 dei votanti, i casi di incompatibilità in materia.

2. Per l'identificazione degli Enti e/o Associazioni collaterali e non, di cui al precedente articolo, si fa riferimento a quanto previsto dal Regolamento Confederale.

3. Spetta alla Segreteria Nazionale, in presenza di specifico e motivato ricorso da inviare alla stessa, sottoporre alla decisione del Consiglio Generale il giudizio di incompatibilità con Associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale.

Art. 36

1. Chi viene eletto a cariche sindacali tra loro incompatibili deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dall'elezione alla carica successiva, pena la decadenza da quest'ultima.

2. Chi viene eletto a cariche di partito incompatibili con carica sindacale, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto Cisl Scuola, deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dall'elezione, pena la decadenza dalla carica sindacale.

3. Il candidato alle assemblee e consigli di cui all'art. 27 dello Statuto Cisl Scuola, decade dalle cariche sindacali eventualmente ricoperte.

4. I dirigenti che abbiano assunto incarichi senza l'autorizzazione di cui all'ultimo comma dell'art. 18 dello Statuto confederale decadono dalle cariche sindacali.

5. I soci dimissionari o decaduti da cariche sindacali ai sensi del citato art. 27 dello Statuto Cisl Scuola possono essere rieletti a cariche sindacali alla scadenza dei periodi di tempo appresso indicati:

a. dopo 1 anno dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello non superiore a quello territoriale;

b. dopo 2 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato a livello regionale o interregionale;

c. dopo 3 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello superiore al regionale/interregionale.

6. Le decadenze per incompatibilità operano automaticamente. L'iniziativa per la sostituzione dei dirigenti decaduti va assunta dalla Segreteria Nazionale.

PARTE IV - GESTIONE ORGANIZZATIVA

Attività organizzativa delle Strutture

Art. 37

1. Per una corretta gestione organizzativa le strutture regionali e territoriali devono:

- informare la Segreteria Nazionale delle modalità di funzionamento delle strutture e dei servizi agli iscritti, precisando orari di funzionamento delle sedi ed eventuali periodi di sospensione delle attività;
- comunicare, con precisazione dell'o.d.g., le convocazioni dei Consigli Generali e dei Comitati Esecutivi, in tempo utile per l'eventuale partecipazione della Segreteria Nazionale;
- comunicare tutte le iniziative attivate dalle strutture ai vari livelli, con particolare riferimento ad iniziative di carattere culturale e professionale.

2. Le strutture periferiche debbono comunicare alla Segreteria Nazionale la composizione degli organi statutari, gli indirizzi dei relativi componenti e la ripartizione degli incarichi di Segreteria.

Gestione delle Risorse e del Patrimonio

Art. 38

1. Il patrimonio della CISL Scuola Nazionale è costituito dai contributi degli associati e da tutti i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti a qualsiasi titolo e ovunque dislocati.

2. Tali beni debbono essere, a seconda della loro natura, registrati ed inventariati.

Art. 39

1. La titolarità di ogni bene mobile ed immobile, ivi compresi i beni provenienti dai disciolti sindacati, nonché di ogni altro diritto di natura patrimoniale, appartiene esclusivamente alla CISL Scuola Nazionale.

2. Di tali beni la CISL Scuola Nazionale disporrà per il perseguimento delle proprie finalità statutarie, procedendo all'uopo alla stipulazione di negozi giuridici e alla costituzione degli strumenti necessari per una buona gestione del patrimonio stesso.

3. Le persone fisiche che, per i poteri alle stesse conferiti dagli organi statutari, interverranno in negozi giuridici e manifestazioni di volontà aventi comunque attinenza al

patrimonio della CISL Scuola e delle sue strutture, dovranno in ogni caso specificare negli atti relativi la qualità nei limiti della quale esse agiscono.

Art. 40

1. Il Segretario Generale, nell'esercizio delle sue funzioni quale rappresentante legale della CISL Scuola, risponde personalmente e in solido con la Segreteria Nazionale, a norma dell'art. 38 del Codice Civile, per le obbligazioni assunte per conto dell'Organizzazione. Egli parimenti risponde, in ogni caso all'Organizzazione, dei danni patrimoniali di qualsiasi specie, causati da sue azioni od omissioni.

Bilanci

Art. 41

1. La elaborazione del bilancio preventivo e consuntivo, predisposti dalla Segreteria Nazionale, deve essere fatta in conformità a quanto previsto dal Regolamento confederale. Essi devono essere verificati dal Collegio dei Sindaci ed approvati dal Consiglio Generale. Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il mese di novembre dell'anno precedente l'esercizio di riferimento. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il primo trimestre dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.

2. I bilanci debbono essere sempre accompagnati:

- dalla relazione del Collegio dei Sindaci;
- dalla relazione della Segreteria nazionale, che evidenzi particolarmente la vita organizzativa della struttura e gli aspetti contributivi e di tesseramento;
- dal regolamento dei rimborsi spese sia per i componenti di organi direttivi ed esecutivi, sia per eventuali collaborazioni continuative e/o di consulenza, nel rispetto dei criteri generali approvati dal Consiglio Generale.

Controlli e Ispezioni

Art. 42

1. La Segreteria Nazionale ha facoltà di effettuare controlli o ispezioni nei riguardi delle strutture periferiche.

2. Tali controlli devono essere motivati e disposti dalla Segreteria Nazionale con comunicazione scritta al Segretario Generale della struttura interessata.

3. Di ogni ispezione deve essere redatto regolare verbale.
4. Le ispezioni e le rilevazioni risultanti dai relativi verbali, non costituiscono sanatoria e non producono alcun effetto, né assunzione di responsabilità da parte della Segreteria Nazionale.

Gestioni Straordinarie

Art. 43

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 29 dello Statuto, qualora presso un Sindacato Regionale/interregionale e Territoriale si manifestino gravi e ripetute carenze e irregolarità sul piano organizzativo, amministrativo e contabile, o si violino le norme ed i principi statutari e regolamentari, il Comitato Esecutivo, su proposta della Segreteria Nazionale, dispone lo scioglimento dell'organo e la gestione commissariale.
2. La durata della gestione commissariale è di sei mesi, e può essere prorogata, in presenza di particolari esigenze.

Art. 44

1. Le contestazioni debbono essere notificate mediante lettera raccomandata A.R. O PEC, e inviate per conoscenza alla Segreteria Regionale (se trattasi di struttura territoriale) e alla Segreteria Confederale di pari livello, competente per territorio.
2. Nella lettera di contestazione saranno indicati i termini, di norma 15 giorni, entro i quali far pervenire alla Segreteria Nazionale eventuali controdeduzioni e documentazioni.
3. Trascorso tale termine, la Segreteria Nazionale, raccolto ogni elemento utile, porrà l'argomento all'o.d.g. del Comitato Esecutivo per la relativa deliberazione. La seduta dovrà svolgersi di norma entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni.
4. I limiti sopra indicati, relativi alla decorrenza dei termini, restano sospesi dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno, nonché dalla data di celebrazione del Congresso Nazionale CISL Scuola alla data di insediamento del nuovo Comitato esecutivo.

Art. 45

1. Il Commissario di cui all'art. 29 dello Statuto CISL Scuola ed il Commissario ad acta di cui all'art. 30 dello Statuto, relaziona periodicamente alla Segreteria Nazionale che ne riferisce al Comitato Esecutivo.

2. Il reggente, di cui all'art. 31 dello Statuto, relaziona periodicamente alla Segreteria Nazionale sull'evoluzione della situazione politico-organizzativa della struttura interessata.

NORMA DI RINVIO

Art. 46

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme contenute nel Regolamento di attuazione dello Statuto Confederale della CISL.